

STATUTO
DEL COMUNE DI
BIASSONO (Biasòn)

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

CAPO I - IL COMUNE

Art. 1 - Comune, stemma, gonfalone, bandiera e patrono

1. Il Comune di Biassono è un Ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determina le funzioni e dalle norme del presente Statuto.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia per lo svolgimento della propria attività e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. Il Comune rappresenta la comunità di Biassono nei rapporti con lo Stato, con la Regione, con la Provincia, con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati, nei confronti della comunità internazionale.
4. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma così descritto : "Incappato di rosso e d'argento, al mastio merlato, rotondo di rosso, torricellato di due pezzi, accollato ad un ramo tagliato di verde, posto in palo e nascente dalla punta dello scudo e sormontato dalla lettera B maiuscola di rosso." Lo stemma del Comune di Biassono è stato riconosciuto con Regio Decreto del 6 dicembre 1928 e trascritto nei registri delle Consulte Araldiche il 30 ottobre 1929. (allegati 1: figura dello stemma).
5. Il Comune, negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Comune di Biassono".
6. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali del gonfalone così descritto: "Drappo troncato, di bianco e di rosso, riccamente ornato di rami d'argento e caricato dallo stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: COMUNE DI BIASSONO. La parte in metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e nel gambo inciso il nome. Cravatta e nastri colorati dai colori nazionali frangiati d'argento." Il gonfalone del Comune di Biassono è stato riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica, in data 30 giugno 1971.
7. Nel 1951, il Comune di Biassono si è dotato di una bandiera formata dai due colori bianco e rosso, che sono i colori prevalenti nello stemma comunale, a formare due triangoli rettangoli con altezza pari a due terzi della base ed uniti sulla diagonale, la parte rossa posizionata a filo d'asta e le parte bianca in alto.
8. Nel novembre del 1385, il duca Gian Galeazzo Visconti, delineò i nuovi confini della Podesteria di Milano, il Comune di Biassono rimase autonomo e conservò il titolo onorifico di "burgus" vigente già dall'anno 1000; a ricordo di tale storica ed importante onorificenza, il Sindaco di Biassono aggiunge al titolo ufficiale di Sindaco, il suffisso Borgomastro.
9. Il Comune s'impegna a preservare la dignità del proprio nome e dello stemma, impedendone ogni utilizzazione di tipo commerciale e limitandone l'uso alle iniziative private di particolare prestigio.
10. La comunità comunale riconosce San Martino quale proprio Patrono. Per consuetudine consolidata, la festa patronale si celebra la quarta domenica di settembre, festa della Madonna della Cintura ed il lunedì immediatamente successivo è considerato giorno festivo. Nel fine settimana più vicino all'11 novembre, associazioni locali, con la sponsorizzazione e collaborazione del Comune organizzano la fiera di San Martino, ripristinata dal Sindaco Monguzzi Felice nei primi anni cinquanta.

Art. 2 - Identificazione del territorio e della sede comunale

1. Il Comune di Biassono si estende per circa cinque chilometri quadrati. Confina con i Comuni di Arcore, Lesmo, Macherio, Lissone, Vedano al Lambro, Monza e Villasanta.
2. Sulle dieci vie di accesso al paese sono installati cartelli indicanti il nome del Comune di Biassono anche in lingua locale "Biașon".
3. Il palazzo civico denominato Villa Verri, sede comunale, è ubicato in via San Martino al n° 9; sopra il suo ingresso principale è perennemente esposta la bandiera di Biassono.

Art. 3 - Funzioni, finalità e principi ispiratori

1. Il Comune riconosce alla famiglia naturale fondata sul matrimonio, di cui all'articolo 16 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'assemblea delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948 ed all'articolo 29 primo comma della Costituzione, il ruolo di soggetto primario di diritti e ne tiene conto in ogni sua espressione, nell'ambito degli atti amministrativi e dei regolamenti.
2. In conformità ai principi della Costituzione e nei limiti della legge e del presente Statuto, il Comune di Biassono garantisce i diritti della comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico con riferimento ai valori fondamentali della persona.

3. Il Comune salvaguarda l'identità, le tradizioni della comunità locale e il suo patrimonio costituito da beni ambientali, culturali, sociali, archeologici, paesaggistici, geologici e naturalistici. Tutela e promuove la diffusione della lingua locale, attuando iniziative finalizzate al sostegno, alla diffusione ed allo stimolo all'uso corrente della stessa.
4. Memore della propria millenaria tradizione cristiana, culla della nostra cultura, di libertà, di giustizia, di solidarietà, di pace e di rispetto delle persone, il Comune di Biassono espone in modo permanente, nei locali di rappresentanza più significativi dei propri immobili e nelle aule scolastiche, il Crocefisso.
5. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità esaltando il ruolo sociale della famiglia ed ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione. Pertanto la promozione del pieno sviluppo della persona umana avviene senza distinzione di sesso, razza, religione, lingua e condizioni personali e sociali, nel rispetto della libertà di pensiero, di espressione, di culto.
6. L'indirizzo politico ed amministrativo del Comune esplicitato negli articoli a seguire, impegna gli amministratori ad operare con spirito di servizio ed a garantire l'efficienza, l'economicità, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa.

CAPO II - TUTELA DEL TERRITORIO, DELL'AMBIENTE E DELL'IDENTITÀ SOCIO-CULTURALE

Art. 4 - Tutela della salute e della sicurezza

1. Il Comune Biassono:
 - a) concorre a garantire nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità, alla prevenzione e alla sicurezza dell'ambiente, alla tutela della famiglia, della maternità e della prima infanzia;
 - b) promuove e realizza per gli utenti un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento alla famiglia, agli anziani, ai minori, ai soggetti in difficoltà, ai portatori di handicap, agli inabili, agli invalidi e ai soggetti emarginati;
 - c) promuove attività di prevenzione e repressione della criminalità sia attraverso la pianificazione dell'attività della Polizia Locale in stretta collaborazione con la Stazione dei Carabinieri di Biassono, sia attraverso l'installazione di idonei dispositivi di telesorveglianza, nel totale rispetto della normativa sulla privacy;
 - d) stimola il rispetto delle forze dell'ordine e la collaborazione con le stesse, da parte di tutta la Comunità Biassonese.

Art. 5 - Tutela del patrimonio naturale, storico, artistico

1. Il Comune di Biassono:
 - a) adotta le misure necessarie a conservare, difendere e valorizzare l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per contenere qualsiasi inquinamento ambientale;
 - b) tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, promuovendone la conoscenza e garantendone il godimento da parte della Comunità.

Art. 6 - Tutela dei beni culturali, promozione dello sport e del tempo libero

1. Il Comune di Biassono:
 - a) promuove la ricerca, tutela la valorizzazione e la conservazione delle testimonianze, dei documenti storici, culturali e sociali della Comunità Biassonese;
 - b) promuove lo sviluppo e la tutela della lingua, del costume e delle tradizioni locali;
 - c) incoraggia e favorisce lo sport di base, lo sport dilettantistico, il turismo sociale e giovanile;
 - d) promuove la presenza sul territorio del Comune di luoghi di divertimento soprattutto per i giovani, in luoghi facilmente controllabili dalle forze dell'ordine, con esclusione di sale giochi e discoteche;
 - e) riconosce la funzione educativa e sociale svolta dagli oratori, che costituiscono uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale, finalizzati alla promozione, accompagnamento e supporto della crescita armonica dei ragazzi, adolescenti e giovani che vi accedono spontaneamente.
2. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune stimola l'istituzione di enti, organismi, ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, in rapporto alla programmazione generale ed alle risorse disponibili per il settore e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni.

CAPO III - PIANIFICAZIONE URBANISTICA, ATTIVITÀ ECONOMICHE E FORME DI COOPERAZIONE

Art. 7 - Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il territorio e l'ambiente di Biassono, sono beni della Comunità Biassonese, il cui utilizzo e fruizione vengono coordinati dal Comune favorendo la loro valorizzazione ed impedendone il degrado, nell'interesse generale della Comunità.
2. Lo sviluppo socio economico deve essere sostenibile e compatibile con l'equilibrio ambientale e territoriale: il Comune assicura che ogni eventuale intervento pubblico con contenuti di elevata problematicità da inserire nel contesto territoriale che si dovesse rendere necessario, sia accompagnato da adeguate azioni di riequilibrio e di miglioramento, valutati gli aspetti di criticità, al fine di rendere possibile l'attuazione delle opportune azioni di mitigazione. Il Comune di Biassono rifiuta qualsiasi insediamento sia civile che industriale che possa costituire grave pregiudizio per la salute e la sicurezza dei Cittadini.
3. Il Comune promuove ed attua un'organica politica di governo del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti produttivi, turistici e commerciali e dei luoghi di aggregazione delle relazioni sociali e per il tempo libero.
4. Il Comune promuove e realizza, anche con il concorso di imprese, di privati e di cooperative, favorendo nel caso, le procedure di programmazione negoziata e piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica per garantire il diritto all'abitazione.
5. Il Comune si impegna, compatibilmente con le risorse di bilancio, a realizzare percorsi ciclo pedonali di collegamento tra le strutture e infrastrutture di servizio presenti o da realizzare sul territorio, tenendo particolarmente in conto le esigenze dei bambini e delle famiglie.
6. Il Comune favorisce e stimola l'utilizzo di percorsi pedonali e ciclabili, ma valorizza lo studio e la realizzazione di un sistema organizzato, finalizzato al coordinato equilibrio tra mobilità e circolazione, adeguato alle necessità della popolazione residente, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche e di fruizione degli spazi di aggregazione, per il tempo libero e delle aree destinate a Parco.
7. Il Comune predispone, con il concorso di associazioni di volontariato, o con propria struttura di protezione civile, idonei strumenti di pronto intervento, da utilizzare in caso di pubbliche calamità.
8. Il Comune informa la propria pianificazione urbanistica e regolamentazione edilizia sulla base dei seguenti indirizzi:
 - a) rispetto della morfologia e delle caratteristiche del suolo;
 - b) rispetto delle identità delle varie località;
 - c) coordinamento con i Comuni vicini;
 - d) rispetto e valorizzazione del patrimonio edilizio e storico esistente;
 - e) orientamento prioritario al recupero del patrimonio degradato e al contenimento dell'espansione delle aree edificabili;
 - f) correlazione con le necessità di tipo ecologico, terziario/produttivo, di vivibilità urbana e rurale e di mobilità in ottica di sviluppo sostenibile;
 - g) favorisce sistemi di edilizia ecologica a contenimento energetico, favorendo l'introduzione dell'utilizzo anche delle tecnologie ecosostenibili seppur integrate con l'edilizia tradizionale;
 - h) scelta per tutti i nuovi edifici e le ristrutturazioni, fatti salvi i soli edifici industriali, la formazione dei tetti a falda in coppi, evitando la formazione di tetti piani e contenendo lo sviluppo in altezza dal suolo dei nuovi edifici, di ogni tipo, per un massimo di 11 metri;
 - i) il dimensionamento dello sviluppo urbanizzato del territorio sarà verificato in base ad analisi che giustificano e motivino l'ulteriore sfruttamento del suolo ed evidenzino le effettive e dimostrabili possibilità di realizzazione, valutate le criticità e problematiche e la loro risoluzione con le indicazioni formulate alle precedenti lettere del presente comma.

Art. 8 - Sviluppo economico e sociale

1. Il Comune di Biassono:
 - a) indirizza la propria azione agli obiettivi di incentivare e favorire lo sviluppo sociale ed economico nonché di garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
 - b) promuove ed asseconda il mantenimento e lo sviluppo delle attività commerciali, privilegiando quelle di vicinato che sono le più rappresentative della tradizione della Comunità Biassonese;
 - c) promuove lo sviluppo dell'industria e dell'artigianato, adotta iniziative atte a stimolarne l'attività, favorisce forme di sinergia e di associazionismo fra gli stessi;
 - d) sviluppa le attività turistiche, promovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e

dei servizi turistici.

Art. 9 - Qualità e controllo dei servizi

1. L'attività comunale è finalizzata all'erogazione di servizi e prodotti.
2. I Cittadini in quanto destinatari finali degli stessi, hanno il diritto di conoscere i tempi ed i modi per ottenerli.
3. Per ogni suo problema il Cittadino ha diritto ad una risposta univoca e deve avere come interfaccia in Comune un solo funzionario o un solo ufficio, di regola l'Ufficio relazioni con il Cittadino (in seguito denominato U.R.C.).

Art. 10 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiparazione, complementarietà e sussidiarietà mediante adozione di specifiche funzioni tra le diverse sfere di autonomia.

CAPO IV - AUTONOMIA NORMATIVA

Art. 11 - Autonomia statutaria

1. Il Comune ha capacità normativa e d'imperio che esercita secondo le previsioni delle leggi e del presente Statuto nell'ambito del proprio territorio.
2. La principale fonte normativa del Comune è lo Statuto che ne legittima l'azione ed è subordinato esclusivamente alla legge. Esso disciplina materie nelle quali il Comune ha una competenza speciale, che gli deriva dal principio costituzionale di sussidiarietà.
3. Lo Statuto e tutti gli atti emessi in forza di esso, sono espressione dell'autonomia comunale che il Comune si impegna a difendere con ogni mezzo di legge, anche nei confronti di altri enti.
4. Lo Statuto ha efficacia generale di norma giuridica a rilevanza sia interna all'amministrazione, sia esterna, nei rapporti con gli altri enti e con i privati.

Art. 12 - Diritto di autodeterminazione

1. La comunità di Biassono, sensibile al proprio diritto all'autonomia, fa propri i principi ispiratori della Carta delle Nazioni Unite adottata per acclamazione a S. Francisco il 26 giugno 1945 e Ratificata dall'Italia con legge 17 agosto 1957 n. 848, atti a sviluppare relazioni fondate sul rispetto del diritto di autodeterminazione e ad operare al solo fine di consolidare la pace nel mondo e cioè per l'assenza delle condizioni che portano alla guerra.
2. Il Comune di Biassono promuove la fratellanza fra i popoli e ne riconosce il diritto di autodeterminazione. Supporta la cooperazione a livello internazionale per aiutare i popoli bisognosi nel loro contesto ambientale, anche al fine di favorire lo sviluppo della democrazia.

Art. 13 - Regolamenti

1. Il Comune, nel rispetto delle leggi e del presente Statuto, adotta i regolamenti strettamente necessari per l'organizzazione e il funzionamento degli organi istituzionali, degli uffici, degli organismi di partecipazione, ispirandosi ai principi di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza di cui all'articolo 97 della Costituzione.
2. Laddove non sia disposta alcuna normativa regolamentare, le materie continueranno ad essere disciplinate dalla consuetudine e dalla prassi consolidata, purché non siano in contrasto con i principi del presente Statuto.

TITOLO II - IL CITTADINO E LA PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - IL CITTADINO

Art. 14 - Il Cittadino: diritti e doveri

1. E' Cittadino del Comune di Biassono colui che vi ha stabilito la propria residenza ed in tal senso risulta iscritto ai registri dell'anagrafe comunale.
2. Il Cittadino è portatore di diritti. Il Comune riconosce al Cittadino il diritto di fare ed avere tutto quello che

non gli è vietato o impedito da una norma adeguata e il diritto di non fare ciò che una norma adeguata non gli impone.

3. Tutti i Cittadini, come stabilito al primo comma, senza distinzione di sesso, razza, nazionalità, lingua e religione, fanno parte a pieno titolo della Comunità Biassonese; ad essi si applicano pertanto i diritti ed i doveri sanciti dal presente Statuto.
4. Il Comune agevola l'accesso a forme di partecipazione per coloro che abbiano un rapporto qualificato e continuativo con il territorio in funzione d'attività di lavoro, studio, turismo ed utenza di servizi.
5. I servizi offerti possono avere sia livelli, sia priorità, diversificate in base agli anni di residenza nel Comune, alla Nazionalità Italiana, Comunitaria e non Comunitaria.
6. Gli orari dei servizi pubblici del Comune sono stabiliti in base ai principi di efficacia ed efficienza dell'operato degli uffici, avendo riguardo prioritariamente alle esigenze dei Cittadini.
7. Ogni Cittadino, e tutti coloro che per lavoro, turismo o altro si trovano a Biassono sono tenuti al rispetto delle norme del Comune, dei suoi beni, dell'ambiente e dei diritti degli altri Cittadini.

Art. 15 - L'Ufficio Relazioni con il Cittadino

1. L'Ufficio Relazioni con il Cittadino (U.R.C.) è l'interfaccia principale tra il Cittadino ed il Comune e funziona da sportello unico del Comune per tutti i servizi che il Comune eroga.
2. L'U.R.C. ha come obiettivo massimo la soluzione diretta della richiesta del Cittadino ed in subordine l'orientamento del Cittadino presso l'ufficio competente.

CAPO II - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 16 - La partecipazione dei cittadini all'Amministrazione comunale

1. Lo Statuto assicura ai Cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli, le condizioni per intervenire nell'attività dell'ente, per verificare lo stato di attuazione delle linee programmatiche dell'amministrazione e per esprimere opinioni, proposte e suggerimenti sui temi di interesse collettivo relativi alla programmazione delle attività amministrativa o su temi specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.
2. L'attività amministrativa comunale è ispirata al principio di pubblica accessibilità.

CAPO III - L' INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 17 - I Principi generali del diritto d'accesso

1. Gli atti del Comune, degli enti e aziende da esso dipendenti sono liberamente consultabili, con le modalità previste nel regolamento, ad eccezione di quelli riservati.
2. Il regolamento definisce le modalità per la consultazione degli atti e il rilascio di copie, le categorie di atti di cui è vietata l'esibizione ed i casi in cui può essere temporaneamente sospesa.
3. L'accesso agli atti è garantito a chiunque dichiari che intende esercitarlo.
4. Per l'esercizio del diritto d'accesso sugli atti del Comune, l'utente si rivolge all'U.R.C. che, previa verifica dell'insussistenza di condizioni ostative, provvede prontamente e comunque nei termini massimi previsti dal regolamento dell'accesso. Per gli atti degli enti o delle aziende dipendenti dal Comune, provvedono i loro uffici su sollecitazione dell'utente ed eventualmente dell'U.R.C..
5. Fermo restando quanto disposto dalla legge, chiunque ha diritto di accedere alle informazioni di cui sia in possesso l'amministrazione nei termini e con le modalità stabilite dal presente Statuto nonché dal regolamento per l'accesso agli atti ed alle informazioni, con la sola esclusione dei documenti di lavoro dei funzionari o dei consulenti, non finalizzati ed ancora in fase endoprocedimentale. Tale ultima limitazione non è applicabile ai consiglieri comunali in virtù delle prerogative loro conferite dalla legge.

Art. 18 - La partecipazione delle libere forme associative

1. La partecipazione dei Cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso libere forme associative dagli stessi costituite, nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 3 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto.
2. Il Comune riconosce, quali centri di riferimento e di rapporti continuativi, le libere associazioni e gli organismi che dispongono di un'organizzazione propria e sono in grado di rappresentare gli interessi generali e diffusi della Comunità Biassonese.
3. Le libere forme associative comprendono le associazioni degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei

portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura; per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ogni altra libera forma associativa che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

CAPO IV - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 19 - Libera forma associativa

1. L'Amministrazione per promuovere e valorizzare le libere forme associative dei Cittadini singoli o associati tiene l'elenco aggiornato delle associazioni che hanno richiesto il riconoscimento ed alle quali preferenzialmente in relazione alle attività svolte ed alla disponibilità di bilancio, assegna i contributi.
2. Le associazioni da riconoscere non devono avere finalità di lucro, ma di servizio alla comunità e devono avere sede o quantomeno operare con continuità sul territorio comunale.
3. Il Comune di Biassono:
 - a) non intrattiene rapporti con associazioni di qualsiasi tipo, che non operino in totale trasparenza e quindi che, a richiesta dell'Amministrazione, non presentino i loro bilanci locali ed aggregati a livello nazionale;
 - b) non intrattiene rapporti di alcuna natura con confessioni religiose e/o associazioni che con i loro statuti, con i loro atti, o con le loro espressioni operino in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano e/o con il principio della laicità dello Stato, già sancito dall'articolo 7 della Costituzione.
4. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sulle attività delle associazioni sono precedute dall'acquisizione di pareri facoltativi e non vincolanti espressi dagli organismi collegiali delle stesse, entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

Art. 20 - Interrogazioni

1. I Cittadini, le associazioni e gli organismi associativi di cui all'articolo precedente, possono rivolgere al Sindaco Borgomastro interrogazioni con le quali si chiedono ragioni, su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco Borgomastro, o dal Segretario, o dal responsabile del servizio, a seconda della natura politica o gestionale della stessa.
3. L'interrogazione sarà presentata in forma scritta o a mezzo posta elettronica.
4. Per la risposta sarà adottata la forma di comunicazione ritenuta più idonea, ma come minimo e di norma, avrà la stessa forma della presentazione dell'istanza.

Art. 21 - Petizioni

1. Tutti i Cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, mediante petizione, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. L'istanza sarà esaminata dall'ufficio competente entro 30 giorni dalla presentazione.
3. Se il termine previsto al comma secondo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragioni al Sindaco Borgomastro del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco Borgomastro è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
4. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso ed adeguatamente motivato di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 22 - Proposte

1. Un numero minimo di 100 Cittadini, di età non inferiore a 16 anni, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi, che il Sindaco Borgomastro trasmette entro i 15 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa all'eventuale necessità di copertura finanziaria.
2. Ai fini di una corretta valutazione della proposta, l'organo competente sente i proponenti entro 30 giorni dalla presentazione della medesima e se del caso, richiede una relazione che gli stessi proponenti sono tenuti a fornire.
3. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
4. L'amministrazione s'impegna a garantire pari condizioni di partecipazione ad ogni aspetto della vita pubblica locale ai cittadini dell'Unione Europea e di altri paesi, regolarmente soggiornanti.

CAPO V - L'INFORMAZIONE DEI CITTADINI

Art. 23 - Informazione e diritto di accesso

1. L'obiettivo principale dell'informazione ai Cittadini, nell'ottica della trasparenza, deve essere quello di far capire e non solo di far conoscere.
2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
3. Gli atti del Comune devono essere chiari, univoci, in lingua italiana (tranne per specifiche citazioni e per definizioni tecniche o giuridiche) e in forma scritta.
4. L'ente di norma si avvale, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione moderni ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
5. L'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto d'informazione.

CAPO VI - LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E IL REFERENDUM

Art. 24 - La consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di Cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte di notevole impatto per la Comunità e che rivestono per gli stessi diretto o rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei Cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione in forma anonima di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
3. La Segreteria comunale o l'ufficio interessato dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco Borgomastro, il quale comunica alla Giunta ed eventualmente al Consiglio Comunale, per le valutazioni conseguenti, provvedendo a darne informazione, con pubblici avvisi ai Cittadini.

Art. 25 - Il referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è disciplinato dal presente Statuto e dal regolamento, con il quale tutti i Cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune nonché i Cittadini con età fra i sedici ed i diciotto anni, sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento - esclusi quelli di cui al successivo quinto comma - relativi all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso, dissenso o non voto, affinché gli organi ai quali compete decidere, assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.
2. I referendum sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, Il Sindaco Borgomastro, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
3. I referendum sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno 1/5 dei Cittadini aventi diritto al voto referendario come indicato al comma uno del presente articolo alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata al Sindaco Borgomastro che, dopo la verifica da parte della segreteria comunale della regolarità della stessa, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data di ricevimento, propone al Consiglio entro i successivi 60 giorni, il provvedimento che dispone il referendum. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è inammissibile, il Sindaco Borgomastro sottopone la richiesta ed il rapporto della segreteria comunale al Consiglio comunale nella sua prima seduta utile, il quale decide definitivamente al riguardo con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. Le consultazioni e i referendum che si svolgono nel Comune di Biassono possono avere come oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali.
5. Non possono essere oggetto di referendum le seguenti materie:
 - a) bilancio preventivo, bilancio consuntivo, piano pluriennale di investimento;
 - b) provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;

- c) provvedimenti concernenti il personale comunale;
 - d) provvedimenti inerenti assunzioni di mutui, emissione di prestiti e applicazione dei tributi;
 - e) qualunque atto dovuto dall'Amministrazione in forza di disposizioni vigenti emanate da altri enti.
6. I referendum sono indetti dal Sindaco Borgomastro, si tengono entro 90 giorni dalla data di esecutività della deliberazione consiliare e si svolgono con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento.
 7. Il referendum è ritenuto valido indipendentemente dal numero di elettori votanti.
 8. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa raggiungano la maggioranza assoluta degli elettori votanti.
 9. L'esito del referendum è proclamato e reso noto con i mezzi di comunicazione più idonei, affinché tutta la Cittadinanza ne venga a conoscenza.
 10. Il Consiglio Comunale, entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo in merito all'esito della consultazione.
 11. L'eventuale mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune
 12. Il regolamento disciplinerà le modalità, termini e procedure per l'espletamento del referendum.

CAPO VII - L'AZIONE POPOLARE

Art. 26 - L'azione sostitutiva

1. L'azione popolare conferisce a ciascun Cittadino elettore, il potere di agire in giudizio, sostituendosi al Comune per difendere un interesse della Comunità, nel caso che la Giunta comunale non si attivi.
2. La Giunta comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal Cittadino, è tenuta a verificare se sussistono i motivi e le condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'ente, entro i termini di legge. A tal fine, è in ogni caso necessario accertare che il Cittadino non abbia un interesse diretto ed esclusivo nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari e ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso non ritenga sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.
3. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi, abbia aderito alle azioni e/o ai ricorsi promossi dall'elettore.

TITOLO III - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - GLI ORGANI DI GOVERNO

Art. 27 - Gli organi

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta e il Sindaco Borgomastro.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 28 - Il Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresenta l'intera Comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le sue competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente Statuto, impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, ai fini di assicurarne il buon andamento e l'imparzialità.
4. Per gli atti fondamentali adotta il metodo degli strumenti della programmazione annuale e pluriennale, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
5. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 29 - Elezione e competenze

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.

2. Il Consiglio Comunale dura in carica fino all'elezione del nuovo ed ha competenza specifica limitatamente agli atti fondamentali previsti dal T.U.E.L..
3. Per l'attuazione del documento programmatico approvato con l'elezione del Sindaco Borgomastro, il Consiglio stabilisce con gli atti fondamentali di sua competenza i criteri-guida e le risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi elettivi e l'operato dell'organizzazione.
4. Il Consiglio esprime, all'atto della nomina, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi.
5. Il consiglio ha compiti di controllo diretto che esercita attraverso la ricognizione dello stato di attuazione delle linee programmatiche approvate, ed indiretto attraverso la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Il Consiglio adotta risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti nello stesso presenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpreta, con tali atti, la partecipazione dei Cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.
7. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, il Consiglio si limita ad adottare le deliberazioni urgenti ed improrogabili.

Art. 30 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 40 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco Borgomastro, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco Borgomastro presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
4. Il Consiglio Comunale nella seduta successiva a quella di approvazione delle linee programmatiche di mandato da tenersi entro trenta giorni, provvede a definire e ad approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione, la revoca da parte del Sindaco Borgomastro, dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Art. 31 - Sessioni e convocazione

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio Comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto disposto dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco Borgomastro che ne definisce l'ordine del giorno, stabilisce il giorno dell'adunanza e lo presiede.
3. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
4. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione, del rendiconto della gestione e degli equilibri di bilancio.
5. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco Borgomastro;
 - b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
6. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno 5 giorni liberi prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno 3. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore, quando l'urgenza sia determinata da motivi rilevanti, non dilazionabili, o per oggetti da trattarsi in aggiunta all'ordine del giorno, purché sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti nell'ordine del giorno. In quest'ultimo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente, su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti.
7. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno stabilito dal Sindaco Borgomastro secondo le norme del regolamento, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e consegnato ai consiglieri nei termini del comma 6.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno 4 giorni liberi prima della seduta, nel caso di sessioni ordinarie, almeno 2 liberi giorni prima, nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.

Art. 32 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale e compatibilmente con le esigenze di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, può istituire nel suo seno commissioni su specifiche tematiche individuandone funzioni e poteri.
2. Nel Comune di Biassono le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica, secondo le disposizioni stabilite dal T.U.E.L.. La presidenza delle commissioni, aventi funzioni di controllo e garanzia, ove costituite, spetta alla minoranza consiliare.

Art. 33 - Commissioni consultive

1. Il Consiglio Comunale, autonomamente o su proposta della Giunta Comunale e compatibilmente con le esigenze di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, può istituire commissioni consultive su specifiche tematiche.
2. Di norma le commissioni consultive sono composte da persone esterne al Consiglio Comunale, ma possono eventualmente farvi parte anche membri del Consiglio Comunale e della Giunta.
3. Il Presidente di ogni commissione consultiva, è nominato dai membri della commissione stessa nel corso della prima seduta.
4. In assenza di regolamento, le modalità di convocazione e di funzionamento delle commissioni sono stabilite in modo informale da ogni commissione.
5. L'Assessore competente la materia della commissione, di norma, partecipa ai lavori della commissione senza diritto di voto.

Art. 34 - I Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di voto e di opinione.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che ha riportato nelle elezioni la più alta cifra individuale, costituita dai voti di lista sommati ai voti di preferenza, con esclusione del Sindaco Borgomastro e dei candidati alla carica di Sindaco Borgomastro. A parità di cifra individuale, è consigliere anziano il più anziano di età.

Art. 35 - Doveri e poteri dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori.
2. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale, in mancanza viene considerato domicilio eletto il Palazzo comunale.
3. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
4. Ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti ad esso dipendenti, le notizie utili all'espletamento del mandato, secondo quanto previsto dalla legge.
5. E' tenuto al segreto d'ufficio.
6. In linea con il principio fondamentale della trasparenza, ciascun Consigliere Comunale e Assessore deve presentare annualmente la propria posizione reddituale e patrimoniale presso la segreteria generale.
7. I Consiglieri Comunali possono essere nominati nei Consigli di Amministrazione di Società, Consorzi, Associazioni o Enti di cui il Comune è socio.
8. Ai Consiglieri Comunali, al loro coniuge o convivente ed ai loro parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenza presso il Comune, presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
9. L'obbligo di astensione per il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali di cui all'articolo 78 del T.U.E.L., è esteso anche al coniuge, ed al convivente more uxorio.

Art. 36 - Surroga, decadenza e decadenza dei consiglieri comunali

1. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
2. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecutive, senza comunicarne il motivo al Segretario Comunale o al Sindaco Borgomastro, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco Borgomastro, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata dal consigliere interessato, può predisporre con le dovute garanzie di tutela dei diritti del consigliere, l'avvio del procedimento di decadenza dalla carica e provvede con

comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

Art. 37 - Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da due o più componenti e ne danno comunicazione al Sindaco Borgomastro e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo.
2. Può essere costituito un gruppo misto, pur conservando ciascuno la propria identità.
3. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione del capogruppo, il capogruppo della maggioranza è individuato nel consigliere non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti, per le minoranze, il candidato Sindaco Borgomastro di ogni lista.
4. Eccezionalmente, un solo Consigliere Comunale costituisce gruppo consiliare, solo se espressione di una lista che autonomamente ha partecipato alla competizione elettorale.
5. Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili all'espletamento del proprio mandato.
6. Il Sindaco Borgomastro fornisce, attraverso gli uffici di segreteria, una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio.
7. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 38 - Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco Borgomastro che la presiede e da un numero massimo di 7 assessori.
2. Gli assessori sono scelti, di norma tra i consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità, in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale. Non possono rivestire la carica di assessore il coniuge o convivente more uxorio, o parente, o affine fino al quarto grado del Sindaco Borgomastro.
3. Gli assessori esterni sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare, possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
4. In caso di assenza o impedimento del Sindaco Borgomastro, presiede la Giunta comunale il Vice-Sindaco Borgomastro, in caso di assenza o impedimento anche del Vice-Sindaco Borgomastro, presiede la Giunta, l'Assessore più anziano di età.

Art. 39 - Nomina della Giunta comunale

1. Il Sindaco Borgomastro nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco Borgomastro e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
2. Agli Assessori, al loro coniuge o convivente ed ai loro parenti fino al terzo grado o affini fino al secondo grado, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenza presso il Comune e presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
3. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Art. 40 - Funzionamento della Giunta comunale

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco Borgomastro, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori e dai responsabili dei servizi.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario Comunale responsabile della verbalizzazione.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti delle sedute della Giunta, sono curate dai responsabili di servizio titolari del parere di regolarità tecnica.
5. Il Segretario comunale che cura la verbalizzazione delle sedute, non partecipa alle stesse quando si trovi in uno dei casi di incompatibilità; in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente della Giunta, nominato dal presidente della Giunta stessa.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco Borgomastro e dal Segretario Comunale.

7. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
8. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dal Regolamento del Consiglio.
9. Se concordemente accettato, la trasmissione può avvenire telematicamente.

Art. 41 - Competenze della Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco Borgomastro nel governo del Comune e si esprime attraverso i seguenti atti:
 - a) deliberazioni;
 - b) dichiarazioni;
 - c) pareri.
2. La Giunta dà attuazione agli indirizzi espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. La Giunta compie tutti gli atti espressione del potere politico e del controllo politico-amministrativo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze del Sindaco Borgomastro, previste dalle leggi o dallo Statuto. In particolare, la Giunta nell'esercizio delle proprie competenze:
 - a) collabora con il Sindaco Borgomastro nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio;
 - b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso Consiglio;
 - c) autorizza il Sindaco Borgomastro a stare in giudizio come attore o convenuto a tutela degli interessi dell'ente ed approva transazioni;
 - d) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ad enti e persone;
 - e) esprime pareri in merito al conferimento di incarichi per progettazione, direzione lavori, coordinatore della progettazione dell'esecuzione e responsabile dei lavori ai sensi del D. Lgs. n. 494/1996;
 - f) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - g) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
 - h) adotta i provvedimenti in materia di dotazione organica e relative variazioni;
 - i) determina le variazioni, l'adeguamento e le maggiorazioni delle tariffe, delle tasse e dei canoni, restando ferme le competenze del consiglio per la istituzione dei tributi, canoni, tariffe, e delle norme regolamentari che ne disciplinano l'applicazione;
 - j) assegna in gestione ai Responsabili dei Servizi le dotazioni finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie per il raggiungimento degli obiettivi fissati con i programmi del bilancio di gestione annuale (PEG);
 - k) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni dei beni mobili.

Art. 42 - Durata in carica, dimissioni e sostituzione

1. Il Sindaco Borgomastro e gli Assessori, esclusi i casi di dimissione singola e gli altri casi di cessazione previsti dalla legge, rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Sindaco Borgomastro.
2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco Borgomastro ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Sindaco Borgomastro. La Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco Borgomastro.
3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco Borgomastro e della Giunta.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa comprese le dimissioni, dalla carica di assessore, il Sindaco Borgomastro, anche se non provvede alla sostituzione, ne dà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta immediatamente successiva.

CAPO IV - IL SINDACO BORGOMASTRO

Art. 43 - Il Sindaco Borgomastro

1. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi d'incompatibilità e d'ineleggibilità all'ufficio di Sindaco Borgomastro, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
2. L'entrata in carica del Sindaco Borgomastro avviene all'atto della sua proclamazione. Fino a tale momento resta in carica l'esecutivo precedente.

3. Il Sindaco Borgomastro è l'organo posto al vertice dell'amministrazione comunale, rappresenta l'Ente, convoca e presiede la Giunta, di cui coordina l'azione mantenendone l'unità di indirizzo politico amministrativo, sovrintende al funzionamento dell'attività gestionale, impartendo le opportune direttive al direttore, adempie a tutte le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. Il Sindaco Borgomastro è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza. Il Sindaco Borgomastro è altresì, organo responsabile dell'amministrazione del Comune. In particolare compete al Sindaco Borgomastro:
 - a) indire il referendum previsto dal presente Statuto;
 - b) negoziare ed approvare, sentito il direttore, gli accordi di programma;
 - c) definire l'orario di apertura al pubblico degli uffici;
 - d) nominare e revocare il Segretario comunale e, su conforme deliberazione della Giunta Comunale, il direttore;
 - e) nominare, d'intesa con il Segretario, il Vicesegretario;
 - f) nominare, d'intesa con il Direttore, il Vicedirettore, i dirigenti ed i responsabili di gestione, di posizione organizzativa, di area, di servizio;
 - g) definire e conferire, d'intesa con il Direttore, gli incarichi di collaborazione esterna, la cui attribuzione non compete agli organi burocratici;
 - h) nominare, designare e revocare i rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni;
 - i) nominare i rappresentanti del Comune presso le commissioni su indicazione, ove previsto, della minoranza consiliare, con l'unica esclusione delle nomine che il Consiglio fa in rappresentanza di se stesso;
 - j) emettere ogni altro atto ad esso espressamente attribuito dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti.
5. Gli atti del Sindaco Borgomastro:
 - a) ordinanze;
 - b) decreti;
 - c) direttive;
 - d) comunicazioni;
 - e) certificazioni;
 - f) pareri;
 - g) dichiarazioni.

Art. 44 - Attribuzioni di organizzazione

- 1) Il Sindaco Borgomastro:
 - a) stabilisce, sentita la Giunta comunale, gli argomenti dell'ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo presiede;
 - b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio Comunale;
 - c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco Borgomastro presieduti, nei limiti previsti dalla legge;
 - d) propone argomenti da trattare e dispone, con atto anche informale, la convocazione della Giunta e la presiede.

Art. 45 - Deleghe del Sindaco Borgomastro

1. Il Sindaco Borgomastro, con proprio provvedimento, nomina un assessore con funzioni di viceSindaco Borgomastro, con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del viceSindaco Borgomastro, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco Borgomastro secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.
3. Il Sindaco Borgomastro ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie, eventualmente anche con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.
4. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco Borgomastro uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai responsabili dei servizi.
5. Il Sindaco Borgomastro può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
6. Le deleghe e le eventuali modifiche di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio.

7. Nell'esercizio delle attività delegate, gli assessori sono responsabili di fronte al Sindaco Borgomastro, anche secondo quanto disposto dal presente Statuto.
8. Gli assessori, cui sia stata conferita delega, depositano la firma presso la Prefettura per eventuali legalizzazioni.

Art. 46 - Poteri di ordinanza del Sindaco Borgomastro

1. Il Sindaco Borgomastro emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.
2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con le sanzioni pecuniarie e amministrative previste dalla legge e dai regolamenti.
3. Il Sindaco Borgomastro, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei Cittadini, fatti salvi i casi di competenza del responsabile di servizio a norma della legge.
4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco Borgomastro può provvedere d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 47 - Competenze del Sindaco Borgomastro quale ufficiale di governo

1. Il Sindaco Borgomastro, quale ufficiale del governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalla legge in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

CAPO V - I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE E DEI SUOI ORGANI

Art. 48 - I rappresentanti del Comune e dei suoi organi

1. I rappresentanti del Comune o degli organi del Comune, o comunque da questi nominati o designati o designati presso enti, aziende, istituzioni, commissioni, restano in carica, salvo diversa disposizione di legge o dello statuto degli enti, fino alla nomina dei successori.
2. I rappresentanti di cui al comma uno possono essere sostituiti prima della scadenza quando l'organo cui compete la nomina:
 - a) è stato rinnovato;
 - b) ritiene, a suo insindacabile giudizio, che i loro rappresentanti non siano stati coerenti con le direttive;
 - c) non li ritiene più in grado di assolvere la loro funzione di rappresentatività.

TITOLO IV - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO

Art. 49 - Principi strutturali e organizzativi

1. L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale nonché della massima collaborazione tra uffici;
 - d) estensione del principio dell'universalità del bilancio a tutte le risorse umane professionali e strumentali dell'Ente.

Art. 50 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco Borgomastro e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore Generale e ai Responsabili degli uffici e dei servizi i cui atti di impegno assumono la denominazione di determinazioni.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza ed impostano la loro azione a criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

Art. 501- Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il Regolamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, nell'ambito di aree aggregate secondo criteri di omogeneità, funzionalità e ottimizzazione delle risorse, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore Generale e gli organi amministrativi.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai Responsabili degli uffici e dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi preposti secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'attività del personale e soprattutto quella dei responsabili dei servizi deve assicurare che le risorse umane, economiche e strumentali siano disponibili nei tempi e nelle quantità necessarie per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel piano esecutivo di gestione.
4. Le risorse umane concorrono insieme e globalmente alla realizzazione dei fini del Comune.
5. Le attività sono organizzate per obiettivi e per programmi mediante i piani esecutivi di gestione.
6. Nella scelta dei responsabili di servizio o di obiettivo, la capacità dimostrata nel raggiungimento degli obiettivi e l'interesse hanno preminenza sulla posizione gerarchica.
7. Va privilegiato il lavoro di squadra.
8. Vanno premiati i risultati, non le posizioni.
9. Il controllo di gestione consiste nel confronto fra programmi e risultati e non deve essere fatto in maniera meccanica, ma affidando le responsabilità valutative a persone capaci e responsabili
10. Il sistema incentivante stabilisce la corresponsione dei compensi fissati in relazione degli obiettivi dettagliati nei piani esecutivi di gestione e nel rispetto dei criteri predefiniti.
11. Il regolamento prevede l'istituzione di un organo collegiale denominato Comitato di Gestione, composto dal Direttore Generale e dai funzionari con responsabilità di Capi Area che affronta e condivide, le tematiche organizzative e di carattere generale. Alle riunioni del Comitato di Gestione partecipa, il Sindaco Borgomastro in rappresentanza della Giunta.
12. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore. Il Comune promuove il miglioramento delle prestazioni del personale con l'obiettivo di soddisfare, sia il diritto del cittadino di ottenere un servizio di alta qualità, sia l'esigenza del dipendente di trarre la maggiore soddisfazione dal proprio lavoro.

Art. 52 - Responsabili dei servizi

1. I Responsabili dei Servizi sono individuati con provvedimento del Sindaco Borgomastro.
2. Spetta ai Responsabili dei Servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettate dai regolamenti che si uniformano al principio della distinzione fra poteri di indirizzo e di controllo.
3. Spettano ai Responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'Ente.

CAPO II - IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 53 - Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco Borgomastro, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione convenzionata dell'ufficio del Segretario comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco Borgomastro, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

Art. 54 - Funzioni del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti; sovrintende e coordina lo svolgimento delle attività dei funzionari e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco Borgomastro abbia nominato il Direttore Generale.

Art. 55 - Il Vice Segretario

1. Il Comune può avere un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario. Esso deve essere in possesso di adeguate capacità e professionalità.
2. Il Vice Segretario, individuato dal Sindaco Borgomastro con proprio provvedimento, d'intesa con il Segretario Comunale, tra i responsabili dei servizi, coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. La durata in carica del Vice Segretario è stabilita nel decreto di nomina.

CAPO III - PERSONALE DIRETTIVO: DIRETTORE GENERALE, POSIZIONI ORGANIZZATIVE ED INCARICHI SPECIALI

Art. 56 - Nomina del Direttore generale

1. Il Sindaco Borgomastro, previa deliberazione della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, e secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.
3. Il Segretario può essere nominato Direttore Generale dei Comuni interessati dalla convenzione.
4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco Borgomastro.
5. L'incarico può essere revocato previa deliberazione della Giunta Comunale con motivato provvedimento.
6. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco Borgomastro al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 57 - Compiti e funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive impartite dal Sindaco Borgomastro.
2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di Servizio. Il Direttore Generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco Borgomastro e dalla Giunta Comunale.
3. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
 - a) Predispose, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco Borgomastro, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
 - b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco Borgomastro e dalla Giunta;
 - c) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - d) ogni altra funzione e responsabilità prevista dal regolamento di organizzazione o specificamente precisate nel decreto di nomina.

Art. 58 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme nei limiti e con le modalità previste dalla legge e del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato, di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

TITOLO V - ORDINAMENTO DEI SERVIZI

Art. 59 - La gestione dei servizi comunali

1. Il Comune, nell'interesse generale della Comunità, può stipulare accordi e intese di collaborazione con altri enti pubblici per il conseguimento di obiettivi comuni.
2. Il Comune provvede alla realizzazione dei prodotti e alla fornitura dei servizi secondo le forme previste dalla legge e nel rispetto degli stessi criteri di cui al precedente comma. Sono di norma esternalizzate le attività che possono essere adeguatamente esercitate dai Cittadini e dalle loro formazioni sociali. I servizi alla persona e più in generale le attività la cui natura postuli in primo luogo una valutazione di qualità e di efficacia vanno preferibilmente gestiti in economia.
3. La scelta della forma di gestione più confacente a ciascun pubblico servizio è operata mediante una valutazione comparativa in base ai criteri di efficacia, di efficienza e di economicità.
4. Il Comune può costituire o partecipare ad aziende, istituzioni, società per la gestione di servizi pubblici locali alle quali esternalizza prioritariamente e compatibilmente con i principi di cui al comma uno del presente articolo, servizi e attività, mantenendone adeguato controllo e riservando alla propria esclusiva competenza la preliminare approvazione delle carte dei servizi.
5. Il Comune, se non ha predisposto o messo in atto un'adeguata soluzione alternativa, non può cedere o vendere la proprietà o la partecipazione maggioritaria di aziende che realizzano prodotti o forniscono servizi che rientrano nelle sue funzioni strategiche.
6. Le cessioni sono fatte al miglior offerente, previo esame di una documentata relazione della Giunta nella quale sono evidenziate la necessità o comunque l'opportunità della scelta, i tempi, i modi e i costi di attuazione, i benefici e gli svantaggi, i criteri di valutazione.
7. La vendita di aziende o quote azionarie di aziende che non realizzano prodotti o servizi strategici è fatta al miglior offerente e prescinde dal disposto del comma 4) e della relazione di cui al comma 5).

TITOLO VI - GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

CAPO I - L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 60 - L'ordinamento finanziario

1. Il Comune di Biassono, nell'ambito dell'ordinamento della finanza locale, è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La legge assicura al Comune capacità impositiva autonoma nel campo della imposte, delle tasse e dei diritti, delle tariffe e dei contributi, che lo stesso applica secondo il principio di equità.

Art. 61 - L'attività tributaria e fiscale

1. Nell'ambito delle facoltà consentite dalla legge e dal presente Statuto, il Comune istituisce imposte, tasse, tariffe e contributi attenendosi, di regola, ai seguenti principi:
Le tariffe devono tendenzialmente coprire il costo dei servizi, non computando i costi sociali;
L'applicazione dei contributi deve essere proporzionale al costo delle opere e ai benefici che queste arrecano ai Cittadini;
L'esazione è fatta dal Comune direttamente, o con propria azienda, o in convenzione.
2. Per la realizzazione di opere, di interventi o per la gestione di servizi possono essere ammesse contribuzioni volontarie una tantum o periodiche corrisposte da Cittadini, da enti o da particolari utenti.

Art. 62 - Il Bilancio di Previsione

1. La gestione organizzativa e quella finanziaria del Comune si svolgono in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale entro il terzo venerdì di dicembre dell'anno, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità; veridicità, pareggio economico e finanziario, pubblicità, specificazione sono gli elementi di base per la programmazione e per la gestione per obiettivi e risultati.

Art. 63 - Il Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta, propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.
3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verrà dato allo stesso, attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle, espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa. A titolo informativo ed in linea con il principio della trasparenza, nel piano sono elencati anche i principali interventi al di sotto della soglia prevista per il loro inserimento nel piano ufficiale e gli eventuali interventi a livello sovracomunale di cui il Comune di Biassono non è capofila.

Art. 64 - Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che, per loro natura, hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altra finalità, sono impiegate per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.
4. Il ricorso a risorse innovative di finanziamento quali ad esempio il project financing e la sponsorizzazione, purché compatibili con le leggi, sono forme a cui il Comune può accedere per il finanziamento dei suoi programmi d'investimento.

CAPO II - IL RENDICONTO ED IL CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 65 - Il Rendiconto ed il controllo di gestione

1. Il rendiconto è l'atto documentale con il quale vengono rilevati, registrati, dimostrati, definiti, comparati e commentati i fatti gestionali inerenti un esercizio e rappresentati nel bilancio di previsione dell'esercizio stesso, cui si riferisce. La valutazione riguarda i risultati conseguiti, i costi sostenuti, i tempi di esecuzione, il risultato dei programmi e degli obiettivi di riferimento, la situazione economica reale, la gestione patrimoniale e il rispetto dell'ambiente.

Art. 66 - La valutazione dell'attività del personale dipendente

1. Le prestazioni ed i risultati ottenuti da tutti i dipendenti comunali, anche non di ruolo, sono soggetti a valutazione. La valutazione deve essere esplicita, chiara e formale, conclusa ed ufficializzata entro la fine del mese di gennaio, per l'attività svolta nell'anno precedente.
2. Per la valutazione si può ricorrere alla formazione di nuclei di valutazione; per le figure apicali eventualmente anche con la collaborazione di esperti esterni.

Art. 67 - Il controllo

1. Il collegio dei revisori dei conti, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze fissate dalla legge e dal regolamento di contabilità, collabora con il Consiglio Comunale fornendogli, informazioni circa l'andamento della gestione finanziaria, anche al di fuori della prevista relazione annuale e di propria iniziativa, secondo le modalità previste dal regolamento.
2. I membri del collegio, ove richiesti, assistono alle riunioni del Consiglio e della Giunta e possono, se autorizzati dal Sindaco Borgomastro, prendere la parola per dare comunicazioni e spiegazioni.
3. I revisori dei conti ed i nuclei di valutazione verificano il rispetto dei termini e delle obbligazioni previste nei piani esecutivi di gestione e nelle carte dei servizi, riferendone al Sindaco Borgomastro ed al direttore.

TITOLO VII - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 68 - Statuto

1. Lo Statuto, adeguato alle disposizioni di legge contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti i regolamenti e gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 1/3 dei Cittadini iscritti nelle liste elettorali per proporre modificazioni allo Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli.
3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 69 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 70 - Omaggi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali, anche non di ruolo, non possono accettare o ricevere regali in danaro o di consistente valore: il regolamento disciplina le caratteristiche e il valore, unitario e complessivo, degli omaggi consentiti, oltre alle sanzioni per le violazioni.

Articolo 71 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto, a norma della legge deve essere deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Il presente Statuto entra in vigore dopo la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione, e dopo l'affissione all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
3. Lo Statuto viene inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Il Consiglio comunale approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e con il presente Statuto.

Allegati: stemma, gonfalone, bandiera.